



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 13.11.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del sig. ZORDAN Danilo, esposto relativo alla gara "1^ Prova di Qualificazione ai Campionati Italiani" svoltasi presso "CSB Meeting" dal 30/10 al 4/11 2017;
- nel predetto esposto, il sig. ZORDAN Danilo riferiva che "*[omissis] il Presidente Regionale (ndr: Veneto) Luzzi Paola, designava quale Direttore di Gara il sig. Spinadin Silvano, il quale accettava l'incarico portandolo regolarmente a termine [omissis] la settimana scorsa purtroppo ho scoperto che, all'epoca dei fatti, ma, per quanto ne possa sapere, anche adesso, il sig. Spinadin non risulta tesserato della F.i.bi.s.*";
- questo organo di giustizia chiedeva integrazioni documentali ed in data 11.12.2017 giungeva comunicazione, debitamente richiesta a chiarimento, da parte del segretario Generale della F.I.Bi.S. dott. Fabio Savino che riferiva: "*[omissis] per gli atleti è stato richiesto il tesseramento in data 02/10/2017 (inserimento dei nominativi sulla piattaforma), ma il pagamento delle relative quote che rende valido il*

tesseramento (attivazione tessera) è avvenuto il 13/11/2017
[omissis] alla data della direzione gara in oggetto il sig.
Spinadin non risultava tesserato”;

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che “*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale*”;
- i comportamenti denunciati nell’esposto del sig. ZORDAN Danilo sono in violazione del principio generale sancito dall’art. 1 e 41, lettera d) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “1^ Prova di Qualificazione ai Campionati Italiani” svoltasi presso “CSB Meeting” dal 30/10 al 4/11 2017, denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un ufficiale di gara, soggetto preposti al buon funzionamento della gara.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal tesserato SPINADIN Silvano che accettava l’incarico di Direttore di Gara e procedeva alla direzione di gara pur sapendo, comunque essendone venuto a conoscenza, di non essere tesserato al momento in cui gli veniva



conferito l'incarico.

Questo denota poca professionalità da parte del Sig. SPINADIN Silvano nonché leggerezza nei compiti ad essi assegnati.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il Sig. SPINADIN Silvano ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]*".

Stante le modalità con le quali si è verificato l'illecito, questo organo di giustizia ritiene di mantenere nei minimi la sanzione.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 – 21 – 41 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 21 e 41 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi uno il tesserato SPINADIN Silvano a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art. 112* Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.



Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato SPINADIN Silvano.

Così deciso in Alba il 14 dicembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ROSSO', written over the printed name 'Avv. Massimo ROSSO'. The signature is stylized with several loops and a long horizontal stroke at the end.